

Decreto di promulgazione della delibera  
dell'Assemblea Generale

*Conferenza Episcopale Italiana*

Prot. n. 565/2013

D E C R E T O

La Conferenza Episcopale Italiana, nella 65<sup>a</sup> Assemblea Generale del 20-24 maggio 2013, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza una delibera che modifica gli articoli 11, lettera *b*) e 19, quarto comma, dello statuto-tipo degli Istituti Diocesani e Interdiocesani per il sostentamento del clero. La prima modifica stabilisce la necessità del previo parere dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero per le alienazioni e gli atti pregiudizievoli del patrimonio previsti dal canone 1295 del codice di diritto canonico di valore superiore alla somma minima stabilita dalla delibera CEI n. 20. La seconda modifica trasferisce dal 15 marzo al 15 maggio di ciascun anno il termine entro il quale il Collegio dei Revisori degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero è tenuto a presentare la relazione sul bilancio al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della stessa Assemblea, dopo aver ottenuto la debita *recognitio* della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 2530/13/RS dell'8 luglio 2013, in conformità al can. 455, §§ 2-3 del codice di diritto canonico e ai sensi degli articoli 16, § 3, e 27, lettera *f*), dello statuto e dell'articolo 72 del Regolamento della CEI promulgo attraverso la pubblicazione nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana" la delibera nel testo allegato al presente decreto.

Roma, 15 luglio 2013

✠ MARIANO CROCIATA  
*Segretario Generale*

ANGELO CARD. BAGNASCO  
*Presidente*

*Recognitio* della Santa Sede

SEGRETERIA DI STATO

N. 2530/13/RS

Dal Vaticano, 8 luglio 2013

Signor Cardinale,

La Congregazione per i Vescovi ha qui trasmesso il testo della Delibera, che è stata approvata dalla 65<sup>a</sup> Assemblea Generale di codesta Conferenza Episcopale e apporta modifiche all'art. 11, lett. b), e all'art. 19 degli statuti-tipo degli Istituti Diocesani e Interdiocesani per il Sostentamento del Clero.

Per la suddetta Delibera Vostra Eminenza ha chiesto la “recognitio” della Santa Sede, ai sensi del can. 455 §2 del Codice di Diritto Canonico.

Al riguardo, mi prego di comunicarLe che, dopo aver sottoposto ad attenta *revisio*ne i relativi atti, oggetto della Sua istanza, si ritiene che gli stessi siano corretti dal lato sia formale che sostanziale.

Profitto della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio

di Vostra Eminenza  
dev.mo

TARCISIO CARD. BERTONE

---

A Sua Eminenza  
il Sig. Cardinale ANGELO BAGNASCO  
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana  
ROMA

## *Conferenza Episcopale Italiana*

*La 65<sup>a</sup> Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana*

- ESAMINATI gli atti preparatori e udita la relazione svolta in aula circa l'opportunità di modificare la disciplina statutaria degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero prevista per le alienazioni e gli atti pregiudizievoli del patrimonio di valore superiore alla somma minima stabilita dalla delibera CEI n. 20 e i termini per la presentazione della relazione sul bilancio da parte del Collegio dei Revisori degli Istituti medesimi;
  - VISTI i decreti emanati il 20 luglio 1985 dal Presidente della CEI, in forza delle speciali facoltà ricevute con lettera del Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa in data 18 dicembre 1984 (prot. n. 8355), con i quali sono stati approvati lo statuto dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero e gli schemi di statuto per l'erezione degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero;
  - VISTI gli articoli 23 e 75, commi secondo e terzo, delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede il 15 novembre 1984,
- approva la seguente

### D E L I B E R A

§ 1. La lettera *b*) dell'articolo 11 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero è integrata con il seguente ultimo comma:

“Per quanto riguarda le alienazioni e gli atti pregiudizievoli del patrimonio previsti dal can. 1295 del codice di diritto canonico di valore superiore alla somma minima stabilita dalla delibera C.E.I. n. 20 occorre acquisire il parere previo dell'I.C.S.C.”.

§ 2. Il quarto comma dell'articolo 19 dello statuto-tipo degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero nelle dio-

cesi unite «*in persona Episcopi*» o «*aeque principaliter*» è così modificato:

“Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 maggio di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia al Vescovo diocesano”.

§ 3. Il quarto comma dell’articolo 19 dello statuto-tipo degli Istituti interdiocesani per il sostentamento del clero costituiti congiuntamente da più Vescovi è così modificato:

“Al termine di ciascun esercizio il Collegio dei Revisori è tenuto a redigere la relazione sul bilancio e a presentarla, non oltre il 15 maggio di ciascun anno, al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, il quale provvede a trasmetterne copia ai Vescovi delle diocesi partecipanti”.